

# COMUNE DI SAN VENANZO

## PROVINCIA DI TERNI

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **16** DEL **25.02.2015**

OGGETTO: UTILIZZO STRUTTURA PRIVATA COME CANILE  
SANITARIO – CONVENZIONE CON ANIMAL HOUSE –

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTICINQUE mese di FEBBRAIO alle ore 8.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) CODETTI SAMUELE	<i>Assessore</i>	X	

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ==/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to R. Tonelli

- Richiamate le proprie precedenti delibere con le quali si approvavano le convenzioni per l'utilizzo di struttura privata come canile sanitario con la Soc. Anima House di Todi fino a tutto il 28.2.2015;

- Premesso che a seguito degli incontri avuti tra l'Amministrazione ed il Sig. Cofani Roberto si è giunti ad un accordo confermato da Animal House con lettera del 26.1.2015, nella quale si propone che la struttura si offre disponibile alla continuazione del solo servizio di affidamento e custodia dei cani randagi per il periodo sanitario di 60 giorni e per i giorni successivi nel caso sia necessario procedere alla sterilizzazione. Per i cani attualmente in ricovero, si rende disponibile a consegnarli per il trasporto presso altra struttura con mezzi e con spese a carico del Comune;
- Vista la L.R. 19/1994 in particolare l'Art. 10;
- Visto il D.lgs. 267/2000;
- Ricontrato che tale servizio non è offerto né tramite convenzione CONSIP né sono presenti offerte sul mercato elettronico della P.A.;
- Ritenuto approvare la proposta avanzata da Animal House e ritenendo la stessa conveniente rispetto alle condizioni di mercato vigenti;
- Ad unanimità di voti

#### DELIBERA

- Di approvare l'allegata bozza di convenzione per l'utilizzo di struttura privata come canile sanitario con la ditta ANIMAL HOUSE s.a.s. di Cofani Roberto & C. con sede in Todi;
- Di dare atto che la durata della medesima convenzione è di anni TRE con decorrenza 01.03.2015 con scadenza il 28.02.2018;
- Di dare atto che la spesa sarà impegnata con apposite determinazioni del Responsabile del Servizio;
- Di dare mandato all'Ufficio di Polizia Municipale del controllo e la gestione della presente convenzione;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge con apposita ed unanime votazione.

**COMUNE DI SAN VENANZO**  
**PROVINCIA DI TERNI**

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURA PRIVATA  
COME CANILE SANITARIO

L'anno Duemilaxxxxxxx, il giorno xxxxxxx del Mese di xxxxxx, in San Venanzo e nella Residenza Comunale

TRA

Il Comune di San Venanzo - C.F. 00185990553 rappresentato da POSTI STEFANO nella sua qualità di Responsabile d'Area, nel cui nome, conto ed interesse agisce;

E

La Ditta ANIMAL HOUSE s.a.s. di Cofani Roberto & C., con sede in Todi (PG) Frazione Monticello Loc. Valle n. 10 - P.I. 02375480544 rappresentata dal legale rappresentante Sig. COFANI Roberto nato a Roma il 03.09.1973 e residente in Todi (PG) Via San Damiano n. 82 Codice Fiscale CFNRRT 73P03 H501U;

PREMESSO

Che, a norma dell'Art. 4 - 1° comma della Legge 14.8.1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), è stabilita la competenza dei Comuni singoli o associati a provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti ed alla costruzione di rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla Regione;

Che l'art 3 2° comma della citata legge 281/91 prevede che le regioni provvedono a determinare con proprie leggi i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani, stabilendo altresì che tali strutture debbono garantire buone condizioni di vita per i cani ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte a controllo sanitario dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali;

Che l'art. 10 della L.R. 19.7.1994 n. 19 (Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo), disponendo in materia, prevede, tra l'altro, che i Comuni singoli o associati, in carenza di strutture pubbliche, possano stipulare convenzioni per l'utilizzo di quelle private esistenti;

Richiamate, oltre quelle di cui alla citata normativa, le disposizioni specificamente previste in materia dal D.P.R. 08.02.1954 n. 320 recante norme di polizia veterinaria;

Atteso che da parte della U.S.L. n. 2 - Dipartimento Prevenzione - Servizio Veterinario è stata sollecitata, a più riprese, l'adozione di idonei provvedimenti inerenti le problematiche del randagismo dei cani, prefigurando altresì soluzioni con ricorso a strutture private con le quali convenzionarsi al fine di ottenere la disponibilità di una struttura idonea al ricovero di cani randagi catturati o da tenersi in osservazione per problemi igienico - sanitari;

Valutato come tale possibilità, ancorché non specificatamente conforme alla normativa vigente, rappresenti comunque una valida soluzione provvisoria al problema del randagismo, anche su base comprensoriale, in considerazione della totale assenza nel territorio Marsciano-Todi di strutture del genere;

Visto che, a seguito di stipulazione della convenzione con atto di C.C. N. 94 in data 21.09.1998, prorogata, con atto della Giunta Comunale n. 112 del

23.10.2002, fino al 31.12.2002 è stata sperimentata la costituzione di apposito rapporto convenzionale tra questo Comune e la Sig.ra Cofani Viviana già titolare della omonima ditta, per l'utilizzo, per gli scopi suddetti, della struttura di proprietà del padre Cofani Nazzareno, di cui la medesima risulta comodataria, sita in Vocabolo Maiola Bassa n. 82, di Todì;

Che nel frattempo la ditta ha cambiato denominazione e ragione sociale che ora è la seguente "ANIMAL HOUSE s.a.s. di Cofani Roberto & C.;

Vista la convenzione firmata in data 12.12.2006 che regolava i rapporti fino al 31.12.2008;

Vista la convenzione firmata in data 27.2.2009 e le successive proroghe che regolano i rapporti di servizio fino al 28.2.2015;

Che la medesima struttura ha ottenuto le prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di canile ai sensi dell'art. 24 del citato D.P.R. 320/54, come da ordinanza in data 09.01.1997 del Sindaco di Todì;

Che, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 4433 del 14.06.1995, recante indirizzi tecnici alle U.S.L. di prima applicazione della L.R. 19/94, la struttura in questione può considerarsi pertanto "Canile Sanitario" convenzionato soggetto alle disposizioni medesime;

Premesso che a seguito degli incontri avuti tra l'Amministrazione ed il Sig. Cofani Roberto si è giunti ad un accordo confermato da Animal House con lettera del 26.1.2015, nella quale si propone che la struttura si offre disponibile alla continuazione del solo servizio di affidamento e custodia dei cani randagi per il periodo sanitario di 60 giorni e per i giorni successivi nel caso sia necessario procedere alla sterilizzazione. Per i cani attualmente in ricovero, si rende disponibile a consegnarli per il trasporto presso altra struttura con mezzi e con spese a carico del Comune;

Che, a tal proposito, il Sig. Cofani Roberto, attraverso appositi contatti, rinnovando la propria disponibilità alle mutate modalità del rapporto contrattuale, si rende altresì disponibile a concordare un compenso di € 5.00 (compresa IVA) per ogni cane al giorno;

Ritenuto pertanto, vista la positiva esperienza maturata, ed anche in assenza di struttura analoga nel comprensorio, di procedere al rinnovo contrattuale, mediante stipulazione, per la durata di anni 3 (tre), con scadenza al 28.2.2015 di una convenzione che riporti le modalità di servizio concordate;

Ritenuto altresì di confermare al titolare della struttura convenzionata il riconoscimento del rimborso delle spese per il ritiro e smaltimento delle carogne degli animali abbattuti, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura delle spese sostenute per lo smaltimento, rilasciata dalla ditta autorizzata ai sensi di Legge;

Atteso che con atto della Giunta Comunale n. xxxx del xxxxx è stato approvato il relativo schema di convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## ART. 2

### (Oggetto)

Il Comune di San Venanzo utilizza come canile sanitario, ai sensi della normativa richiamata in premessa, la struttura sita in Todi, Frazione Monticello Loc. Valle n. 10 gestita dalla Ditta ANIMAL HOUSE sas di Cofani Roberto & C. il quale dedica la propria opera in via permanente alla gestione della stessa.

Ai fini della presente convenzione si precisa che la struttura in oggetto è adibita a ricovero temporaneo di cani randagi catturati nel territorio comunale dalla USL competente e dei cani da sottoporre ad osservazione ai sensi di legge, rimanendo a carico della USL competente ogni onere relativo alla disponibilità di un ambulatorio per gli interventi sanitari previsti dalla legge.

I cani di cui al precedente comma sono avviati al ricovero esclusivamente dalla USL competente.

Ai cani ricoverati presso il canile sanitario è assicurata l'assistenza sanitaria gratuita da parte della USL competente alla quale compete altresì la messa a disposizione dei medicinali necessari.

Nell'ambito del presente rapporto convenzionale è altresì ricompreso il servizio di ricovero di gatti randagi morsicatori catturati nel territorio comunale ed avviati al ricovero dalla competente USL.

## ART. 3

### (Requisiti della Struttura)

Relativamente alle previsioni di cui al precedente art. 2, la struttura utilizzata come canile sanitario dovrà mantenere per l'intera durata del presente rapporto i requisiti e le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente.

## ART. 4

### (Durata)

La presente Convenzione avrà la durata di n. 3 (tre) anni, a decorrere del 01.03.2015 con scadenza il 28.2.2018.

## ART. 5

### (Obblighi specifici)

La Ditta Animal House sas, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente convenzione, si obbliga a:

- a) garantire il ricovero, la custodia, l'alimentazione, il trattamento e tutto quanto altro richiesto per un corretto mantenimento della popolazione animale affidata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente richiamata in premessa;
- b) provvedere, relativamente alla gestione degli animali affidati, in conformità delle disposizioni di cui alla deliberazione G.R. dell'Umbria 14.06.1995 n. 4433, facendo riferimento alle autorità competenti nella normativa stessa previste. In particolare, il riscatto del cane da parte del proprietario potrà effettuarsi esclusivamente in base a specifica autorizzazione della U.S.L. competente;
- c) in caso di interventi sulla struttura oggetto della convenzione, i medesimi dovranno essere effettuati in conformità delle autorizzazioni

ottenute garantendo comunque, nei confronti del Comune di San Venanzo i requisiti di cui al precedente art. 3.

- d) Provvedere alla soppressione degli animali in affidamento esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla legge, con smaltimento delle carogne in conformità delle prescrizioni previste dalla legge.

#### ART. 6

##### (Corrispettivo)

Relativamente alle prestazioni di cui alla presente convenzione, il Comune di San Venanzo riconosce alla Ditta Animal House sas, un corrispettivo pari a € 5,00 compresa IVA per ogni cane ospitato al giorno, che verrà corrisposto in rate trimestrali.

La permanenza dei cani randagi nella struttura è prevista per il solo periodo sanitario di 60 giorni, come per legge, e per i giorni successivi, ove sia necessario procedere alla sterilizzazione. Lo spostamento dei cani alla struttura di ricovero permanente individuata dal Comune di San Venanzo dovrà avvenire nel rispetto del benessere animale, previ accordi con Animal House e con mezzi e spese a carico del Comune di San Venanzo.

Nelle ipotesi di riscatto del cane da parte del proprietario di cui al punto 1b) della deliberazione G.R. Umbria n. 4433/95, la somma dovuta sarà posta a carico del medesimo proprietario e riscossa direttamente dalla Ditta Animal House sas; la restituzione del cane è comunque subordinata all'autorizzazione della USL competente alla quale il proprietario dovrà corrispondere le spese di cattura.

Il corrispettivo di cui al precedente comma è corrisposto trimestralmente, dietro presentazione della relativa fattura, vistata dalla USL competente per attestazione del rispetto della normativa igienico-sanitaria e del benessere animale. Il pagamento della fattura è stabilita con scadenza a 30 gg. dalla data di ricezione della stessa.

Il Comune di San Venanzo riconosce altresì alla Ditta Animal House sas il rimborso delle spese per il ritiro e lo smaltimento delle carogne degli animali abbattuti, subordinatamente alla presentazione della relativa fattura, corredata della certificazione veterinaria di morte dell'animale e della fattura spese sostenute per lo smaltimento, rilasciata dalla ditta autorizzata ai sensi di legge;

#### ART. 7

##### (Vigilanza)

Il controllo e la vigilanza relativamente all'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione da parte della Ditta Animal House sas, sono effettuati dal Servizio Veterinario della U.S.L. competente, che adotterà ogni provvedimento ritenuto necessario per assicurare la corretta gestione igienico-sanitaria della struttura e degli animali in essa ospitati in conformità alla vigente legislazione.

Il Comune di San Venanzo si riserva la facoltà di esercitare, nei modi e tempi dal medesimo ritenuti più congrui, tutti quei controlli che valuterà opportuni e/o necessari relativamente al rispetto della presente Convenzione.

#### ART 8

##### (Risoluzione del Contratto)

In caso di accertato inadempimento di una o più obbligazioni di cui alla presente convenzione da parte della Ditta Animal House sas, il Comune di San Venanzo procederà ad apposita diffida mediante raccomandata AR, con assegnazione di congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale, in persistenza della situazione contestata, la convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi di legge.

ART. 9

(Spese)

Le spese inerenti la presente convenzione sono a carico della Ditta Animal House sas.

Le parti danno atto che le prestazioni di cui alla presente convenzione rientrano tra quelle soggette ad IVA e la stessa verrà registrata in caso d'uso.

ART. 10

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle norme del Codice Civile.

ART. 11

Nel caso di controversia le parti dichiarano di eleggere quale Foro competente quello del Tribunale di Terni.

Il Sig. Cofani Roberto nella qualità su espressa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati di cui il personale viene a conoscenza, indispensabili alla disciplina dei rapporti nascenti dalla presente convenzione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 del Codice Civile, il Sig. Cofani Roberto, come sopra comparso, dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI SAN VENANZO \_\_\_\_\_

DITTA ANIMAL HOUSE SAS \_\_\_\_\_

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico **1045** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, li* **05.03.2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **05.03.2015** al ..... ed è divenuta esecutiva il .....

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

*Dalla residenza comunale, li* .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta